

## RICHIESTA PARITÀ o ESTENSIONE PARITÀ NUOVE CLASSI

### NUOVA RICHIESTA DI PARITÀ

- ❖ ai sensi dell'art. 1 comma 1/2/3/4/5/6/7 del DM 267/07 e art. 3 comma 4 e 6 del DM 83/08

Istanza da inoltrare entro il 31/3 per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie o per le scuole il cui avvio è previsto all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

### AUMENTO CORSI/CLASSI/SEZIONI DI SCUOLA GIÀ PARITARIA:

- ❖ ai sensi dell'art. 1.8 del DM 267/07 e art. 4.6 del DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di un corso già funzionante da richiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni (normalmente viene unificato al il 31/3 o secondo le indicazioni degli USR e AT) per estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. (E' richiesta disponibilità locali per il corso completo);

- ❖ ai sensi dell'art. 4.7/8 del DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti da richiedere entro l'avvio dell'anno scolastico (verificare le scadenze previste dagli USR e UST, ad es. USRL e USRER di norma è anticipata al mese di luglio per tutti gli ordini di scuola)

- ❖ ai sensi dell'art. 4.8 DM 83/08

Autorizzazione allo sdoppiamento di classi terminali della scuola secondaria superiore entro l'avvio dell'anno scolastico (o secondo le indicazioni degli USR e AT, come sopra detto) per una sola classe collaterale.

### CLASSI ARTICOLATE

Per l'attivazione di classi articolate, a partire dalla prima, sono richiesti gli stessi documenti e parametri necessari per una nuova richiesta di parità. Per ottenere la parità non è vincolante il numero di alunni mentre il contributo ministeriale dovrebbe essere riconosciuto solo alle scuole con tutte le classi composte da almeno 8 alunni (cfr. DM annuale contributi, non ancora pubblicato per il 2016/2017).

Si precisa che l'apertura di un nuovo corsi di studi per la secondaria di II ° (anche se attivato con classe articolata) necessita di un nuovo riconoscimento di parità da richiedersi entro il 31/3 dell'a.s. precedente l'attivazione.

### SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO CLASSI PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI

In caso di mancata attivazione di una o più classi o di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata il rappresentante legale della scuola interessata deve produrre formale comunicazione (utilizzando i modelli predisposti dagli USR o AT).

**NB** La mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

## **CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA**

In caso di cessazione o prevista cessazione dell'attività il rappresentante legale deve dare tempestiva comunicazione all'USR e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

## **CONVENZIONI SCUOLE PRIMARIE**

### **NUOVO CONVENZIONAMENTO**

Domanda di stipula della **nuova convenzione** ai sensi dell'art. 3 del DPR 23/2008, e art. 1.1 del DM 84/08 da inoltrare **entro il 31 marzo** all'USR o AT (Ogni regione si comporta diversamente, in caso di incertezza inviare ai due uffici)

### **MODIFICA CONVENZIONI**

Istanza da inoltrare ai sensi dell' art. 7 DPR 23/2009 art. 3.1 del DM 84/08:

- ❖ **per modifica numero delle classi rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione in vigore, entro 30gg termine iscrizioni (a.s. in corso sarebbe il 6 marzo, ma normalmente viene stabilito come termine il 31 marzo) all'USR o AT (ogni regione si comporta diversamente, controllare la data di invio sui siti degli USR o AT.)**
- ❖ **per modifica numero ore di sostegno entro 30 settembre o secondo le indicazioni degli USR e AT (ogni regione si comporta diversamente, verificare la data sui siti degli USR o AT.)**
- ❖ **Mutamento del Gestore (Ente o persona fisica) o trasferimento di sede della scuola convenzionata ai sensi art. 3.1 del DM 84/08**  
Devono avvenire, di norma, entro l'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto.

**NB: negli ultimi anni, a fronte di risorse insufficienti, non sono state riconosciute, di norma, nuove classi o aumenti ore di sostegno.**

**Si rammenta inoltre che, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 9/01/08 n. 23, sono considerate convenzionate solo le classi con un numero minimo di 10 alunni.**

## **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SCUOLE NON PARITARIE**

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SCUOLE NON PARITARIE**

Istanza da inoltrare all'USR della Regione in cui la scuola ha sede, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007, n. 263, e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 82 **entro il 31/3**.

### **MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE**

Il Gestore o il Rappresentante Legale della scuola non paritaria deve dichiarare al competente USR entro il termine del **31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione**, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti.